



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 25/07/2024
Prot. 2024-U-DIMM-373
All. n. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
LORO SEDI

Oggetto: Familiari stranieri di cittadini italiani e UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia – reintroduzione del visto nazionale per motivi familiari.

Care compagne, cari compagni,

si segnala il messaggio n. 43741 con il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha fornito le nuove istruzioni a proposito della reintroduzione del visto di ingresso per “motivi familiari” e per “turismo/visita a familiare” per i familiari dei cittadini italiani o comunitari.

Il messaggio ha previsto che per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia non sarà più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno (VSU) per “turismo/visita a familiare”, in considerazione della modifica apportata all’art. 23 del D.Lgs. 30/2007.

1. Visto per “motivi familiari”

A partire dal 1° giugno 2024, ai familiari stranieri di cittadini italiani/dell’Ue che intendono recarsi in Italia ai fini del **ricongiungimento familiare**, verrà rilasciato un visto nazionale per “motivi familiari” (D.I.850/2011), secondo le seguenti modalità:

I familiari

Il messaggio chiarisce che potranno fruire del rilascio del predetto visto di ingresso per “motivi familiari” **esclusivamente** i familiari di cui **all’art. 2 del D.Lgs. 30/2007**, vale a dire:

1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto precedente;
4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto precedente.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.

Il messaggio non contempla tra i familiari che possano fruire del ricongiungimento familiare, i familiari individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30/2007¹. *Pertanto, in merito a ciò, vi chiediamo di attenzionare e segnalarci eventuali casi.*

Modalità di rilascio del visto

- I visti per “motivi familiari” saranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del DL 30/2007);
- La richiesta di visto potrà essere presentata direttamente presso le rappresentanze diplomatiche competenti e l'appuntamento dovrà essere rilasciato con la massima speditezza;
- Non è previsto rilascio del Nulla Osta da parte del SUI;
- Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli;
- I familiari entro 8 giorni dall'ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l'apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”.

La documentazione

Ai fini del rilascio del visto di ingresso per “motivi familiari”, il messaggio prevede che debba essere prodotta la seguente documentazione:

- lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l'intenzione di esercitare il diritto all'unità familiare corredata da un documento di identità valido;
- documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/2007, tradotta e legalizzata o in apostille, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia;
- nei casi in cui è previsto l'accertamento della presa in carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario; il sostegno economico deve essere di natura strutturale (non è prevista una durata minima) e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali.

2. Visto per “turismo/visita a familiare” per soggiorni inferiori a tre mesi

Il messaggio chiarisce inoltre che ai **familiari di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/2007** (vedi sopra), che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà ad essere rilasciato un visto per “turismo/visita a familiare”. In questi casi, le Rappresentanze diplomatiche saranno tenute a dare applicazione alle agevolazioni stabilite dalla normativa (speditezza nella trattazione e gratuità), nonché alla

1) **art. 3 comma 2 D.Lgs. 30/2007**: “(...) Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale (...)”



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

verifica del rapporto di parentela e, nei casi in cui è previsto, della condizione del “a carico”. Non andrà invece richiesta l’assicurazione sanitaria ed il biglietto aereo.

Per i **familiari di cui all’art. 3 del D.Lgs. 30/2007** che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario **per periodi inferiori ai 3 mesi** invece, verrà rilasciato un visto per turismo/visita a familiare. Le domande di visto saranno trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come ordinarie richieste di visto per “turismo – visita a familiari/amici”, valutando anche le reali intenzioni e finalità del viaggio. **Non si applica, in questi casi, la gratuità.**

Importante ricordare che, qualora il familiare, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30/2007, in possesso di un visto per soggiorno per **“turismo/visita a familiare”** decidesse di soggiornare per un lungo periodo, si intende che, comunque, sia possibile richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dal possesso del visto “per motivi familiari”.

Fraterni saluti.

Valeria De Amorim Pio
Responsabile Dip. Immigrazione e Cittadinanza

Sara Palazzoli
p./il Collegio di Presidenza